

N. 7997/2008 Reg.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n° 7997 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2008 e vertente

TRA

alfa srl

- ATTRICE -

E

banca

- CONVENUTA -

E

banca 2



- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -

E

A.A.

- TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE -
NONCHE'

M.A.

L.O.

- QUARTI CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI -

Oggetto: assegno con firma falsa: responsabilità banca

Conclusioni: come da verbale del 6.3.2014

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE¹

L'attrice ha convenuto in giudizio la 'BANCA

, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a
seguito del pagamento dell'assegno n. xxxxx di € 69.750,00,
indebitamente addebitato sul proprio c/c n. 4961697, effettuato senza il
preventivo accertamento della corrispondenza tra le firme di trattenza e lo
specimen depositato dall'attore presso la banca convenuta.

Esponeva di aver emesso il predetto assegno, ma con un importo di €
600,00 all'ordine della ditta A.A. a saldo di una
fattura, ma di essersi accorta, in data 28.8.2007, che quell'assegno, in data
9.8.2007, era stato addebitato dalla 'BANCA per un importo di € 69.750,00,

¹ Ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge 69/2009 applicabile al
presente procedimento in virtù dell'art. 58 comma 2 legge 69/2009.



dopo che l'assegno era stato presentato per l'incasso presso la BANCA2

Constatata la palese falsificazione della firma e l'alterazione dell'assegno, sorgeva formale querela

In considerazione della mancata verifica tra le firme cui sarebbe stata tenuta la banca, in ossequio alla diligenza del c.d. buon banchiere *ex art. 1176*

Il comma, c.c. l'attore ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni pari all'importo ingiustamente addebitato sul c/c oltre a rivalutazione ed interessi.

Si è costituita la BANCA eccependo di essere semplice banca trattaria/ nella fattispecie in esame, mentre era la banca negoziatrice. la Banca 2

a dover provvedere alla identificazione del prenditore, dovendo la trattaria soltanto verificare l'autenticità della firma di traenza mediante il raffronto della stessa con quella depositata dallo specimen.

Non presentando l'assegno, al momento dell'estinzione per stanza, alcuna difformità rilevabile *ictu oculi*, né abrasioni, nessuna responsabilità poteva essere a lei imputabile.

In ogni caso era da evidenziare un comportamento negligente dell'attrice, *ex art. 1227 c.c.*, nell'emettere un assegno priva di clausola di non trasferibilità e senza data.

Chiedeva dunque la chiamata in causa della Banca 2 nonché del primo prenditore A.A.

Si costituiva la Banca 2 eccependo che l'assegno non risultava né contraffatto, né abraso nell'importo o nell'indicazione del beneficiario, e dotato della clausola di non trasferibilità.

Del tutto irrilevante appariva poi l'argomentazione, sostenuta da BANCA , circa la mancata annotazione degli estremi dei documenti di riconoscimento, in quanto non era contestato il pagamento a persona diversa da quella indicata nel titolo consegnato alla banca per la negoziazione, essendo stato l'assegno pagato proprio a M.A.



Chiedeva dunque la chiamata in causa di M.A. e L.O.

i cointestatari del conto su cui venne versato l'importo.

A.A. e M.A. e L.O., benché ritualmente citati, non si costituivano ed il precedente G.I. ne dichiarava la contumacia.

L'istruttoria è consistita nell'espletamento di una ctu grafologica, volta a comprendere se la firma apposta sull'assegno per cui è causa fosse apocrifa e, nel caso affermativo, se l'apocrifia fosse rilevabile secondo la diligenza richiesta ad un banchiere.

All'udienza del 6.3.2014, la prima celebrata dallo scrivente, la causa veniva assegnata a sentenza con termini fino al 5.5.2014 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 26.5.2014 per il deposito di memorie di replica.

La domanda è infondata ed in quanto tale deve essere rigettata.

Preliminarmente deve essere chiarito che l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti della Banca 2, così come richiesto dalla ALFA nella prima memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e nella comparsa conclusionale, non può essere accolta.

La Suprema Corte ha a più riprese ribadito che *“il principio dell'estensione automatica della domanda al chiamato in causa dal convenuto trova applicazione allorquando l'estensione del contraddittorio al terzo sia effettuata dal convenuto al fine di ottenere la sua liberazione, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato e cioè come effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. In tale prospettiva è stata quindi negata l'operatività del richiamato principio allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi della pretesa azionata, il che avviene allorquando, come nella fattispecie, il terzo venga chiamato in garanzia, propria o impropria”* (confr. Cass. nn. 2094/2013, 12317/2011, 20610/2011, 1748/2005).



Nel caso in esame il rapporto che lega il traente con la banca trattaria e quest'ultima con la banca negoziatrice dell'assegno sono diversi.

La responsabilità fatta valere dalla ALFA nei confronti della BANCA è di tipo contrattuale, derivante cioè dalla convenzione c.d. di assegno, in base alla quale la banca, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente del traente, si obbliga al pagamento degli assegni emessi da quest'ultimo, secondo le regole del mandato.

A tale rapporto contrattuale è estranea la banca che ha negoziato l'assegno presentato all'incasso, nei confronti della quale opera il c.d. principio di relatività del contratto.

Dall'altro lato, la stessa banca trattaria può agire ex art. 2033 c.c. nei confronti di chi – sia esso autore della falsificazione o un terzo – ha posto l'assegno all'incasso in mala fede. Inoltre, la stessa può comunque agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'autore della falsificazione che non abbia presentato materialmente l'assegno all'incasso.

In altre parole, il fatto che la banca abbia addebitato sul conto corrente del proprio cliente il pagamento di un assegno, senza la dovuta diligenza nella verifica della firma di traenza, non elimina il fatto che la stessa – sebbene tenuta in termini di responsabilità contrattuale nei confronti del proprio correntista – abbia il diritto di ripetere il pagamento non dovuto, seppure in ossequio alle norme che regolano la circolazione dei titoli di credito, o di agire comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Con riferimento alla circolazione dei titoli di credito, in particolare, l'art. 1994 c.c. stabilisce che: *“Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.”*

Tale norma consacra il principio di c.d. autonomia nella circolazione del diritto. Tale principio, ricalcando quello stabilito dall'art. 1153 c.c. in tema di circolazione dei beni mobili, assume un'importanza fondamentale in materia di titoli di credito, dato che consente di neutralizzare i rischi derivanti



dalla circolazione del credito, *in primis* quello in cui chi trasferisce il credito non sia il titolare dello stesso. Il fondamento ed il limite del principio di autonomia nella circolazione del diritto (incorporato nel titolo) di cui all'art. 1994 c.c. è, tuttavia, costituito dalla buona fede del possessore, che potrà fare valere il diritto risultante dal tenore letterale del titolo, anche in caso di sua illegittima provenienza, solo laddove ignori di ledere l'altrui diritto.

Possono essere quindi due i casi nei quali la banca trattaria può agire nei confronti dei terzi.

Il primo si ha quando l'assegno è posto in pagamento dal soggetto che ha falsificato la firma del traente o da un terzo che sia a conoscenza dell'avvenuta falsificazione. In tale caso, non potendo operare il principio di cui all'art. 1994 c.c., l'incasso dell'assegno integra un indebito oggettivo che legittima la banca trattaria alla ripetizione di quanto pagato.

Il secondo caso si verifica quando l'assegno con la firma di traenza falsa viene posto all'incasso dal possessore in buona fede. In tale caso, stante il principio di autonomia nella circolazione del diritto, il pagamento è dovuto, ma, nondimeno, la banca trattaria può agire in via extracontrattuale nei confronti del terzo che abbia falsificato la firma di traenza o che abbia negoziato consapevolmente un assegno con la firma di traenza falsa.

In entrambi i casi la banca trattaria, sebbene responsabile in via contrattuale nei confronti del correntista, è pienamente legittimata ad agire nei confronti dei terzi che abbiano posto in essere condotte illecite, che le abbiano cagionato un danno.

Se così non fosse, si perverrebbe all'assurdo logico prima ancora che giuridico, per cui gli effetti negativi delle condotte di falsificazione degli assegni ricadrebbero sempre e comunque sulla banca trattaria.

Per poter agire sia ai sensi dell'art. 2033 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c. la banca trattaria deve, tuttavia, poter venire a conoscenza di chi ha materialmente posto l'assegno all'incasso. In primo luogo perché quest'ultimo



potrebbe essere responsabile ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, in secondo luogo, perché solo in tal modo è possibile ricostruire le vicende relative alla circolazione dell'assegno con firma di traenza apocrifia.

Nella richiesta dei dati identificativi di chi ha posto all'incasso l'assegno con la firma di traenza falsa la banca trattaria esercita quindi un diritto proprio e non possono esserle opposte, contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca ², le norme del d.lgs. n. 196/2003. Difatti, ai sensi dell'art. 24 lett. f) del codice della privacy il consenso al trattamento dei dati personali, quali quelli identificativi, non è necessario se lo stesso sia necessario per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di segreto aziendale o industriale.

Rilevato che l'indicazione del nominativo di chi ha presentato l'assegno all'incasso è necessaria alla banca trattaria per far valere in giudizio il diritto alla ripetizione delle somme erroneamente erogate, il rifiuto della banca negoziatrice è illegittimo, in quanto non conforme alle disposizioni contenute nel codice della privacy e lesivo del diritto di azione della banca traente. Lo stesso costituirebbe pertanto un fatto colposo, con relativa responsabilità extracontrattuale, che cagionerebbe alla banca traente un danno ingiusto consistito nella mancata possibilità di agire in giudizio ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2043 c.c..

Discutendo sempre in termini generali, a questi profili di responsabilità se ne aggiunge un altro, tra la banca negoziatrice ed il cliente della banca trattaria, di natura contrattuale, qualora l'assegno emesso con clausola di non trasferibilità venga pagato a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso.

"L'art. 43 l. assegni stabilisce che l'assegno emesso con clausola di non trasferibilità può essere pagato soltanto al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente, e che il prenditore non può perciò girarlo,



se non ad un banchiere per l'incasso, fermo il divieto per quest'ultimo di apporvi ulteriori girate. Le girate apposte in violazione della clausola di non trasferibilità si hanno per non scritte e l'eventuale cancellazione della clausola per non avvenuta. Inoltre colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento essendo noto che l'espressione "colui che paga", adoperata dalla norma in esame, va intesa in senso ampio. Infatti essa si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, in caso di assegno circolare) ma anche alla diversa banca cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia in favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente) per poi inviarlo alla stanza di compensazione. Ciò posto alla responsabilità di cui si discute deve essere senz'altro riconosciuta natura contrattuale, benché non sia necessario a tal fine postulare che la banca negoziatrice operi in veste di mandataria della banca sulla quale grava l'obbligazione cartolare di pagamento e la relativa azione per il risarcimento soggiace al termine di prescrizione ordinaria" (Cass., S.U. n. 14712/2007).

Questa premessa è opportuna per comprendere la fattispecie in esame.

In relazione al primo rapporto, quello tra cliente e banca traente, esso va inquadrato, come chiarito, nel paradigma della responsabilità della banca di tipo contrattuale con relative conseguenze in termini di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione di quanto stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533/2001.

È pertanto il debitore a dover provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, che costituisce il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, mentre il creditore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento (non genericamente, ma) in modo specifico.

Nel caso in esame l'attrice ha adempiuto al proprio onere di allegazione, avendo esattamente indicato le circostanze e gli assegni pagati senza la dovuta verifica della corrispondenza tra la firma di traenza e lo



specimen. In mancanza di contestazioni sul punto, si sarebbe anche potuta evitare la C.T.U. circa l'apocrifia della firma (se si ritiene – alla luce della sentenza n. 761/2002 delle S.U. della Corte di Cassazione e anche delle successive sentenze di legittimità, come la n. 13830/2004 – che il principio di non contestazione fosse presente nel nostro sistema processuale anche prima della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. ad opera della legge n. 69/2009).

In ogni caso il consulente tecnico ha confermato l'apocrifia della firma di traenza sull'assegno.

In tal caso la banca traente sarebbe potuta andare esente da responsabilità soltanto dando prova di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione con la diligenza del c.d. buon banchiere *ex art. 1176, II comma, c.c.*.

Ed è quanto accaduto nel caso in esame.

Il c.t.u., con motivazione esente da vizi e pienamente condivisa dallo scrivente, ha chiarito che in nessun modo il banchiere avrebbe potuto accorgersi che la firma in traenza era falsa.

La firma di traenza, difatti, è stata ricalcata dalla traccia originale preesistente, e pertanto è risultata una riproduzione molto fedele a quella dell'effettivo titolare, sig. S.B., al momento dello *specimen* depositato in banca.

Deve ricordarsi sul punto che *“in tema di pagamento di assegni di conto corrente che si assumono falsificati o alterati, la diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo specimen depositato dal correntista, diligenza che coincide con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, cioè con la diligenza media, va ravvisata quando, ad un esame attento, benché a vista, del titolo, la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile "ictu oculi", in quanto la banca non è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso o l'alterazione mediante strumenti meccanici o chimici, né si richiede che i suoi*



...dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia" (ex pluribus: Cass. nn. 8127/2010, 22336/2011, 6513/2014).

La predetta circostanza appare decisiva anche per escludere una eventuale responsabilità della banca traente (nonché, eventualmente, di quella negoziatrice) qualora il predetto assegno fosse risultato "falso", nel senso di interamente costruito in sostituzione di quello vero, come sostenuto dal c.t.p. di parte attrice.

Non solo la predetta circostanza appare nuova, essendo emerso solo nell'ambito delle operazioni peritali e mai sostenuto prima (il che già, di per sé, la renderebbe inammissibile), ma pur volendo ritenere che l'asserzione circa la falsità dell'assegno potesse emergere genericamente dall'atto di citazione, essa non solo non appare sussistente, secondo quanto condivisibilmente affermato dal c.t.u. (trattandosi invece del titolo "originale" incassato però per € 69.750,00 invece di € 600,00), ma qualora fosse stata sussistente, secondo il principio giurisprudenziale sopra affermato, alcuna responsabilità potrebbe addossarsi alla banca traente (laddove la falsificazione dell'assegno, secondo parte attrice, sarebbe dovuta emergere dal diverso spessore di 0,01 mm della carta dei due assegni).

Esclusa la responsabilità della banca traente, deve essere esclusa anche quella della banca negoziatrice.

Al di là della non estensione della domanda attrice alla Banca 2

..., secondo quanto detto in precedenza, appare in ogni caso assolutamente irrilevante, nel caso in esame, il principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2007.

Nella fattispecie in esame, difatti, l'assegno era non trasferibile ed è stato presentato all'incasso da colui che risultava essere il beneficiario, M.A.

..., correntista della banca negoziatrice, come risulta dall'estratto conto del M.A. depositato dalla Banca 2.

Nessuna responsabilità ex art. 43 L.A. può dunque esserle addebitata.





Il rigetto della domanda principale assorbe quelle relative alle altre chiamate in garanzia.

Per quanto concerne le spese di lite tra le parti costituite, le particolari modalità della vicenda in esame e l'accertata apocriefa della firma in traenza, costituiscono giusti motivi *ex art 92, 2° comma c.p.c.* (nella formulazione anteriore alle modifiche *ex l. n. 69/09* ed applicabile *ratione temporis*) per compensare integralmente le spese di lite.

Nulla sulle spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.

Le spese di C.T.U. si pongono, nei rapporti interni, definitivamente a carico di parte attrice (Cass. n. 25179/2013).

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- a) rigetta la domanda proposta dalla 'ALFA';
- b) dichiara assorbite nella pronuncia *sub a)* le domande di garanzia e manleva come sopra rispettivamente proposte;
- c) compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite;
- d) nulla sulle spese nei confronti di A.A., M.A. e L.O.;
- e) le spese di CTU si pongono in via solidale, nei confronti del consulente, e nei rapporti interni tra le parti in causa a carico esclusivo dell'attrice, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dall'attrice le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU.

Così deciso in Napoli, in data 28 maggio 2014.

Il Giudice
dott. Fabio Perrella

La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.